

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2024

**saluto del Moderatore
relazione del Vicario giudiziale
relazione di Mons. Francesco Viscome
dati statistici anno 2023**

Testo aggiornato al 28 febbraio 2024



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. I. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

SALUTO DEL VESCOVO MODERATORE

S.E. Mons. Pierantonio Pavanello^(*)

In qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale, a nome degli Arcivescovi e Vescovi della Regione Triveneto vi do il benvenuto a questo incontro annuale che costituisce un'occasione preziosa per una conoscenza e uno scambio tra tutti gli operatori del Tribunale. Un particolare saluto va a mons. Cippolla, Vescovo di Padova, che ci onora della Sua presenza e al relatore di questa giornata, mons. Francesco Viscome, Prelato Uditore della Rota Romana.

Mi sembra doveroso accompagnare il saluto con un richiamo all'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Ecclesiastico per le quindici Diocesi che compongono la Regione Ecclesiastica, riprendendo qualche passaggio della recente allocuzione di Papa Francesco al Tribunale Apostolico della Rota Romana. Mi sembra che al centro di questo intervento pontificio ci sia la consapevolezza della serietà e dell'importanza dell'attività giudiziaria per la pastorale della Chiesa nell'ambito del matrimonio e della famiglia a partire dal concetto di discernimento. Il discernimento è la via per aiutare i fedeli «a cogliere la verità sul loro matrimonio»: *«l'abolizione del requisito di una doppia sentenza conforme nelle cause di nullità, l'introduzione del processo più breve davanti al Vescovo diocesano, nonché lo sforzo per snellire e rendere più accessibile l'operato dei tribunali, non devono essere fraintesi e mai deve venir meno l'esigenza di servire i fedeli con un ministero che li aiuti a cogliere la verità sul loro matrimonio»*. Questo obiettivo viene garantito dal ricorso alla via giudiziale. Citando il Proemio del MP *Mitis Iudex* il Papa afferma di aver voluto *«che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente*

(*) Vescovo di Adria-Rovigo e Moderatore del TERT

*assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario». La via giudiziale non contraddice la misericordia: «l'aver sottolineato l'importanza della misericordia nella pastorale familiare, come ho fatto in particolare con l'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* non diminuisce il nostro impegno nella ricerca della giustizia per quanto riguarda le cause di nullità. Al contrario, proprio alla luce della misericordia, verso le persone e le loro coscienze, è importante il discernimento giudiziale sulla nullità».*

Il Papa descrive le caratteristiche di quello che definisce «discernimento giudiziale»: innanzitutto l'oggettività, che porta ad evitare sia il rigorismo che il lassismo; la dimensione ecclesiale e quella sinodale.

Il richiamo del Papa mi sembra utile e opportuno per trovare nuovi stimoli e nuove motivazioni ad un lavoro logorante e avaro di soddisfazioni e in questo momento segnato dall'incertezza circa l'organizzazione del Tribunale. Non è stato ancora sciolto infatti il nodo circa la possibilità per i Tribunali italiani di conservare la struttura regionale o interdiocesana. Risulta che la Commissione pontificia abbia consegnato al Papa le sue conclusioni. Da allora nessuna notizia ufficiale. Come interpretare questo silenzio? Le *regulae iuris* da un lato ci dicono che *qui tacet, consentire videtur* ma poi aggiungono *sed nihil dicit*. Di conseguenza non è possibile dal silenzio dedurre alcunché: continua pertanto la condizione di sospensione in cui il Tribunale si trova ad operare in attesa di qualche comunicazione. Come già dicevo è una situazione che chiede grande senso di responsabilità e di fedeltà al compito che ci è stato affidato.

La CET ha deciso di soprassedere per il momento al rinnovo delle nomine degli operatori del TERT, scadute nel marzo dell'anno scorso, prorogando tutti gli operatori fino a nuova determinazione. Alle necessità dell'organico si procede con singole nomine, mentre per quanto riguarda il personale dipendente non è possibile provvedere il ricambio, non potendosi procedere a contratti di lavoro a tempo indeterminato nella situazione di precarietà e di incertezza in cui il Tribunale si trova.

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^()*

Eccellenze,

Ministri e Operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Tri-
veneto,

Gentili Signore e Signori,

rivolgo il mio cordiale benvenuto a tutti voi nella circostanza dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Questo appuntamento annuale è un'occasione preziosa di incontro tra persone che prestano il loro servizio, a diverso titolo, nel Tribunale ecclesiastico triveneto e nelle diverse sezioni istruttorie. L'organizzazione storica del nostro Tribunale e la sua configurazione geografica comportano che sono poche le occasioni di incontro personale tra i diversi operatori, specie di diocesi diverse, e tra questi e la stessa Cancelleria. La recezione del motu proprio *Mitis Iudex*, con una ulteriore accentuazione del criterio della prossimità tra fedele e tribunale, e le scelte operative rese necessarie a seguito della pandemia per Covid-19 (e poi diventate stabili) hanno comportato un ulteriore diluirsi di questi rapporti interpersonali, che rappresentano invece un arricchimento non solo personale, ma anche professionale. Un grazie, allora, a tutti voi che partecipate a questo incontro.

Porgo un saluto particolare a mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo e moderatore del Tribunale, a mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, e a mons. Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia. Porto i saluti di mons. Francesco Moraglia,

(*) Vicario giudiziale del TERT

Presidente della Conferenza episcopale triveneta, che non ha potuto essere presente, così come dei vescovi di Trento, Treviso, Vicenza. La loro presenza e attenzione esprime la vicinanza all'attività del Tribunale ecclesiastico e lavoro che viene svolto.

Saluto, inoltre, mons. Massimo Mingardi, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano flaminio, tribunale che appella in via ordinaria al nostro Tribunale regionale. Un saluto ed un ringraziamento a mons. Francesco Viscome. Tra i suoi incarichi, ricordiamo che è prelado uditore del Tribunale della Rota Romana, primicerio dell'Arcisodalizio della Rota Romana, giudice della Corte di appello dello Stato della Città del Vaticano. Proprio due giorni fa ha tenuto la prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro; lo ringrazio per la disponibilità a essere in mezzo a noi, pur in presenza di un impegno così ravvicinato nel tempo e lontano geograficamente.

Il tema del suo intervento riguarda Il processo brevior, in particolare alcune considerazioni a partire dagli appelli alla Rota Romana. Ritengo sia un argomento stimolante, sia per l'approfondimento della forma processuale introdotta nei processi di nullità matrimoniale da papa Francesco, sia per la possibilità di avere accesso, tramite la proposta del relatore, a quanto finora emerso nella giurisprudenza rotale.

Concludo questa prima parte, ringraziando ciascuno di voi per il servizio prezioso che svolgete, a diverso titolo, all'interno del Tribunale, quali vicari giudiziali aggiunti, giudici, uditori, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, notai nelle diverse sezioni istruttorie, periti. A questi possiamo aggiungere quanti operano nella pastorale familiare di accompagnamento delle famiglie ferite e di consulenza previa.

Prima di presentare i dati essenziali dell'attività del Tribunale nel 2023, desidero ringraziare le persone che operano negli uffici

di cancelleria, per il lavoro di raccordo svolto tra i diversi operatori del Tribunale, di primo contatto con le persone che chiedono informazioni, di supporto per i diversi aspetti che riguardano l'attività pratica del Tribunale: il cancelliere (dott.ssa Chiara Miorin), i notai (dott.ssa Grazia Merlo, dott.ssa Arianna Mazzucato, Michele Padovan), il responsabile amministrativo (geom. Cesare Bevilacqua). A tutti loro il mio grazie e l'augurio di buon lavoro. In questi mesi ha terminato il rapporto di lavoro il geom. Diego Ghezzi, che per più di un anno ha lavorato in cancelleria come notaio; a lui un grazie per il lavoro svolto.

Rivolgo le mie congratulazioni e l'augurio di buon lavoro al nuovo giudice, don Luca Borgna della diocesi di Adria-Rovigo, augurio che estendo a tutti i vicari giudiziali aggiunti, ai giudici, ai difensori del vincolo, agli uditori e ai patroni stabili, che in questo tempo hanno visto la proroga della loro nomina e continuano con disponibilità e competenza il loro servizio.


I dati statistici

In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2023; in essi non sono compresi i dati dei processi brevior presentati direttamente al Vescovo diocesano; se ne farà cenno nella relazione e faranno parte dei dati trasmessi alle autorità superiori. Si evidenziano qui alcuni dati essenziali.


L'anno appena trascorso ha visto l'introduzione di 181 libelli, ai quali si devono aggiungere i due libelli per processo brevior introdotti presso il Vescovo di Concordia-Pordenone, i due introdotti presso il Vescovo di Padova e uno introdotto presso il Patriarca di Venezia. Rispetto alla riduzione degli ultimi anni, si è assistito a una ripresa del numero delle cause presentate. Non è facile prevedere se questo aumento sia occasionale o meno. Infatti, oltre alla drastica diminuzione dei matrimoni e in generale della partecipazione alla vita ecclesiale, va considerata la diminuita attenzione delle persone verso la possibilità di chiedere la nullità del matrimonio, ritenendo sempre più che si tratti di una

scelta meramente individuale. Spesso la richiesta di chiedere di accertare l'eventuale nullità del proprio matrimonio si inserisce in un percorso ecclesiale o nel contesto di relazioni significative che fanno presente tale possibilità.


Il grafico sottostante consente di evidenziare il numero di libelli introdotti dal 2012 al 2023.



Il numero delle cause terminate (in cui la sentenza è stata pubblicata o la causa è stata archiviata), pur in diminuzione rispetto agli ultimi due anni, è significativo. Infatti sono state terminate 194 cause, di cui 2 archiviate e 5 trattate con processo brevior [con riferimento alle sole cause presentate al Vescovo diocesano tramite il Tribunale triveneto] e decise affermativamente (tre nella diocesi di Treviso, uno nelle diocesi di Chioggia e Verona). A queste cause si devono aggiungere le cause trattate con processo brevior in diocesi e terminate con decisione affermativa (due da parte del Vescovo di Concordia-Pordenone, una da parte del vescovo di Padova e una da parte del Patriarca di Venezia).



Grazie al lavoro svolto dal Tribunale sono diminuite le cause pendenti, ossia in attesa della pubblicazione della sentenza di primo grado, come evidenziato dal grafico sottostante.



La riduzione delle cause pendenti, che si ritiene proseguirà in futuro, comporta anche, da parte delle persone che chiedono la nullità del matrimonio, la riduzione del tempo di attesa della decisione pur nella diversità data dalla presenza di diverse sezioni istruttorie.

Alcuni dati statistici sono significativi. Mi soffermo in particolare su due di questi. Il primo è il numero consistente – seppure in flessione rispetto agli ultimi due anni – delle parti convenute che non partecipano in alcun modo al procedimento. Nelle cause terminate sono 57, ossia il 29,38%. È una tendenza presente negli ultimi anni, come si vede dalla tabella sottostante:

Stato	2023	2022	2021	2020	2019	Totali nei 5 anni
Parte convenuta Assente	55	72	55	46	34	262
Parte convenuta Irreperibile	2	3	4	3	0	12
Cause Terminate	194	202	179	187	176	938
Percentuali sulle cause terminate	29,38%	37,13%	32,96%	26,20%	19,32%	29,21%

La mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento, nonostante gli inviti fatti dal giudice, e talvolta i tentativi compiuti dalla parte attrice stessa e/o dal suo avvocato, influisce nella celerità del procedimento e talvolta nella stessa possibilità del giudice di giungere alla certezza morale necessaria per dichiarare nullo il matrimonio. E questo per il mancato contributo che, in fase istruttoria, la parte convenuta può fornire per fare luce soprattutto sulla sua vicenda personale e relazionale, ma anche su quella della parte attrice. Cercando di evitare il rischio di generalizzazioni (ogni situazione è unica), la mancata partecipazione spesso si radica in conflitti o tensioni non ancora risolti tra le parti, nel non comprendere il significato della stessa richiesta di nullità del matrimonio, nel ritenere che la propria scelta coniugale non possa essere oggetto di valutazione (o di discernimento ecclesiale e giudiziale¹), essendo soprattutto soggettiva. Queste riflessioni, accanto alle altre che ciascuno di voi ha colto nel proprio operato, possono aiutare a

¹ Cf FRANCESCO, *Discorso agli uditori della Rota Romana*, 27 gennaio 2022; ID., *Discorso agli uditori della Rota Romana*, 25 gennaio 2023. Quest'ultimo discorso è allegato al materiale distribuito.

riflettere sulla modalità con la quale accostarsi alla parte convenuta e favorire da parte di tutti una corretta comprensione della natura e dello specifico del procedimento canonico.

Un secondo dato significativo riguarda le cause terminate per le quali si è svolta una perizia d'ufficio. Infatti, per 130 cause terminate si è reso necessario l'apporto peritale; è una percentuale del 67,01% delle cause terminate. Questo trend è costante anche nei libelli introdotti nel 2023: nei 181 libelli introdotti, solo 55 (quindi il 30,38%) non presentano tra i capi di nullità l'incapacità di una o di entrambe le parti. Questo porta a sottolineare soprattutto un aspetto del lavoro di consulenza e di preparazione di una causa: riuscire a soffermarsi non solo sul vissuto personale e su possibili elementi di grave difetto di discrezione di giudizio e di incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, ma anche su altri possibili capi di nullità, talora presenti anche se non immediatamente evidenti. In questi ultimi mesi sono stato colpito dalla presenza di contributi concernenti la relazione tra incapacità e simulazione² o lo stesso atto positivo di volontà³, oltre al consistente numero di sentenze rotali pubblicate nella collana *Decisiones seu sententiae* in cui non sono presenti capi di nullità relativi al can. 1095 oppure questi

² Senza alcuna pretesa di completezza ricordo solo alcuni contributi: H. FRANCESCHI, *Il bonum coniugum dalla prospettiva della simulazione e dell'incapacità*, in *Ius et matrimonium. II*, a cura di H. Franceschi – M.Á. Ortiz, Roma 2017, pp. 477-509; ID., *La relazione tra incapacità ed esclusione nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius et matrimonium. III*, a cura di H. Franceschi – M.Á. Ortiz, Roma 2020, pp. 139-175; M. QUINTILIANI, *Il disturbo narcisistico di personalità come causa di simulazione e incapacità*», in *Ius et matrimonium. III*, cit., pp. 119-138; A. SAMMASSIMO, *Narcisismo e simulazione del consenso matrimoniale*, in *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5)*, Città del Vaticano 2019, pp. 457-476; V.A. TODISCO, *Il bonum coniugum: tra simulazione, incapacità ed errore*, in *Il bonum coniugum*, Città del Vaticano 2016, pp. 245-265.

³ Cf, per esempio, A. SAMMASSIMO, *Consenso, simulazione e atto implicito di volontà nel matrimonio canonico*, Milano 2022.

sono presenti assieme ad altri motivi di nullità⁴. Questo dato, pur non avendo conoscenza dei criteri di scelta e pubblicazione delle sentenze, a mio avviso aiuta a riflettere e approfondire, a 360 gradi, i possibili motivi di nullità nei colloqui che abbiamo con le persone nella fase che precede l'introduzione di una causa di nullità.

Mi auguro che il contributo offerto possa essere utile nel servizio pastorale che possiamo offrire alle persone coinvolte in un processo di nullità matrimoniale. A tutti un grazie per l'ascolto, la collaborazione e l'impegno che mettete nel vostro operato.

⁴ A titolo esemplificativo, sono state prese in esame le sentenze pubblicate nella collana *Decisiones seu sententiae* e relative agli anni 2015-2017. Nel 2015, su 39 sentenze, solo 8 riguardano il solo can. 1095 (oltre a tre *iurium* e tre penali); 21 sentenze riguardano altri capi di nullità, con prevalenza la simulazione del consenso e 5 trattato sia dell'incapacità sia di altri capi (simulazione del consenso, errore, difetto di forma canonica). Nel 2016, su 33 sentenze, solo 8 riguardano il solo can. 1095 (oltre a una riguardante la capacità di stare in giudizio dell'attore); 19 sentenze riguardano altri capi di nullità, con prevalenza la simulazione del consenso e 5 trattato sia dell'incapacità sia di altri capi (simulazione del consenso, dolo, errore, timore). Nel 2017 su 36 sentenze, 12 riguardano il solo can. 1095 (oltre a due *iurium*); 16 sentenze riguardano altri capi di nullità, con prevalenza la simulazione del consenso e 6 trattato sia dell'incapacità sia di altri capi (simulazione del consenso, dolo, errore).

IL PROCESSO BREVIOR

Alcune considerazioni a partire dagli appelli alla Rota Romana

Mons. Francesco Viscome^(*)

Sommario: 1. Introduzione. -2. L'impugnazione della sentenza episcopale. -2.1. Il giudice monocratico competente. -2.2. Il procedimento. -2.3. Il provvedimento. -2.4. Impugnazione. -3. Decreti Decanali di ammissione dell'appello avverso sentenze coram Episcopo nel *processus brevior*. -3.1. Il procedimento di ammissione. -3.2. Analisi dei motivi dell'ammissione. -3.2.1. Causa 313/2016: Nullitatis matrimonii in processu brevior; Prael.: Null. Sent. et Adm. App. -3.2.2. Causa 245/2016: Prael.: Adm. App. -3.2.3. Causa 21/2018: Praejud.: Null. Sent. et N.C.P. -4. Considerazioni conclusive.

Per me è un grande onore e un grande piacere poter intervenire in questa sede e ringrazio di cuore per l'invito il Moderatore, S.E. Mons. Pierantonio Pavanello ed i Vescovi del Triveneto, nonché il Vicario giudiziale Mons. Adolfo Zambon. A tutti i Giudici, Officiali, Avvocati, Periti, Collaboratori del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Triveneto, ma anche a tutti i presenti il saluto più cordiale.

Nello spirito della comunione ecclesiale, desidero anche manifestare, insieme a voi, la gratitudine al Santo Padre Francesco per la riforma della giustizia che, nell'esercizio del suo ministero petrino, sta portando avanti e chiede a tutti quella necessaria docilità perché, nel rispetto dei diversi servizi e delle competenze, ciascuno possa contribuire a raggiungerne i fini.

1. Introduzione

Tra le innovazioni più emblematiche ed in risposta alle sollecitazioni emerse in ambito sinodale⁵, la riforma attuata da Papa Francesco con il M.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, ha previsto

(*) Uditore della Rota Romana

⁵ Cf. SINODO DEI VESCOVI, III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, *Relatio Synodi*, 18 ottobre 2024, n. 48.

l'istituzione del c.d. *processus brevior coram Episcopo*⁶, con natura pienamente giudiziale e dichiarativa, che vede al centro la figura ed il ruolo del Vescovo diocesano, chiamato ad esserne il giudice.

Il titolo proposto per questa relazione chiede di offrire lo spazio ad alcune considerazioni sul *Processus brevior coram Episcopo*, prendendo in esame gli appelli arrivati al Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Si tratterà, dopo aver necessariamente guardato al momento impugnatorio di questo processo, di svolgere un'analisi di carattere pratico-esperienziale (*rectius*: giurisprudenziale), circoscritta nel tempo e nella quantità di eventi (in verità si tratta soltanto di due appelli ed un ricorso per la nuova proposizione della causa) direttamente conosciuti in Rota, senza pretendere quindi di ripresentare in *subiecta materia* una trattazione completa di natura dottrinale.

Il mettere in comune alcune riflessioni ed esperienze, nonché il sottoporle alla vostra libera valutazione critica, ritengo sia uno dei modi migliori per favorire la giusta applicazione di tale forma processuale.

2. L'impugnazione della sentenza episcopale

Secondo il dettato del can. 1679 la sentenza, compresa evidentemente quella del processo più breve davanti al Vescovo, diventa esecutiva, decorsi quindici giorni utili (*fatalia legis*) dalla notizia della pubblicazione, in assenza ovviamente dell'appello.

Il processo più breve contiene tutti gli elementi che caratterizzano un processo giudiziale. A norma del can. 1683 è richiesta la verifica di due condizioni necessarie. La prima condizione è che la domanda giudiziale sia proposta da entrambi i coniugi (litisconsorzio attivo, cioè accordo esplicito sui fatti storici e giuridici che sono alla base della richiesta di nullità del matrimonio, come pure il ricorso alla forma del processo brevior) o da uno di loro, con il consenso dell'altro (requisito formale). Invece, la seconda e più articolata condizione, che deve sussistere insieme

⁶ Cf. *Proemio* IV, cann. 1683-1687 e Tit. V, art. 14-20 *Ratio Procedendi*.

alla prima⁷, è che ricorrano circostanze (l'art. 14 RP § 1 ne propone un elenco esemplificativo) di fatti e di persone, che siano sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata e rendano manifesta la nullità (requisito materiale)⁸. Per la suddetta logica consortile (consorzio attivo), il processo in parola, sembra riservare l'esercizio del gravame prevalentemente al Difensore del vincolo. A tal proposito la letteratura canonistica non ha mancato di rilevare il possibile imbarazzo gerarchico, che potrebbe scoraggiare il ministro del tribunale dall'impugnare la decisione del Vescovo che lo ha nominato e che può revocargli l'incarico⁹.

La normativa specifica del *processus brevior* (can. 1684-1687, artt. 14-20 RP), prende in considerazione solo l'ipotesi di *appellatio*, ma è pacifico che non si possa escludere l'eventualità (molto remota) dei presupposti delle altre impugnazioni avverso la sentenza: querela di nullità e *nova causae propositio*, che compete ex can. 1681 al giudice di terza istanza (normalmente la Rota Romana)¹⁰.

2.1. Il giudice monocratico competente

L'appello può essere proposto sia al tribunale locale, cioè al Metropolita nei confronti dell'impugnazione della sentenza emanata da un vescovo suffraganeo, o dinanzi al Vescovo "*suffraganeus antiquior*", (cioè il Vescovo suffraganeo "più anziano nell'ufficio"¹¹, o – secondo la soluzione prospettata dal Tavolo di Lavoro

7 Cf. G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior* (can. 1683, 1° MIDI), in *Periodica de re canonica* 105 (2016), pp. 403-404.

8 Cf. A. ARELLANO CEDILLO, *El processus brevior ante el obispo*, in *Forum canonicum* 15 (2020), p. 15.

9 Cf. J.P. SCHOUPE, *Le motu proprio du pape François 'Mitis et Misericors Iesus': la réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le CCEO*, in *Al Hikma-La Sagesse* 1 (2016), § 1.2.

10 Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Roma 2021, p. 278.

11 TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Città del Vaticano 2016, p. 42.

per l'Italia (CEI) – il vescovo della sede più antica della Metropolia¹²), nei confronti dell'impugnazione della sentenza emanata dal rispettivo Metropolita; sia al Vescovo stabilmente designato nei confronti dell'impugnazione della sentenza emanata da chi non abbia superiore sotto il Romano Pontefice (diocesi c.d. esenti), sia al Decano della Rota Romana (in tutti e tre i casi)¹³. Il giudice competente è, dunque, monocratico, e quindi è evidente la differenza rispetto alla collegialità del giudizio di appello.

Tale differenza è ancora più netta in relazione all'ipotesi in cui l'appello venga proposto al Decano della Rota Romana, intestatario di una specifica, monocratica, potestà di rigetto a *limine* dei gravami¹⁴; cosa che apre a un parallelismo possibile con la valutazione *de ritu* contemplata dall'art. 51 della *Normae Romanae Rotae Tribunalis*: “Se manifestamente risulta l'incompetenza della Rota Romana, il Decano, sentiti i due Uditori più anziani, con un decreto, indicando le ragioni, respingerà l'appello o il libello”.

2.2. Il procedimento

Il can. 1687, al § 4 non fornisce univoche coordinate di lettura. Infatti nel citato paragrafo si prevede espressamente la possibilità di rigettare a *limine*”, per decreto del giudice di appello (Metropolita, vescovo di cui al § 3, Decano della Rota Romana), i ricorsi “manifestamente dilatori”, sebbene il legislatore non determini con precisione la procedura da seguire nell'ammettere o meno l'appello.

12 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Circa il Suffraganeus antiquior nel nuovo can. 1687, § 3 Mitis Iudex, Risposta del 13 ottobre 2015* (prot. 15.155/2015); CEI, SEGRETERIA GENERALE, *Il testo frutto del “Tavolo di Lavoro”*, 20-7-2016.

13 Cf. C. PENA GARCIA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, in *Ius et matrimonium. II*, a cura di H. Franceschi-M.A. Ortiz, Roma 2017, pp. 335-337.

14 Cf. PAPA FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, in AAS, 109 (2017) 1313-1316, cf. anche A. GIORDANO, *Il “filtro” in appello nel processo matrimoniale canonico. Esegesi sistematica e storico-comparatistica dei canoni 1680 § 2 e 1687 § 4 C.I.C.*, Roma 2022, p. 179.

Sembra trattarsi di un “filtro” (o vaglio preliminare) simile a quello stabilito per le sentenze *pro nullitate* emanate nel processo ordinario (cf. can. 1680, § 2). Tuttavia nel can. 1687 § 4 si esplicita il rigetto dell’appello (*tale reiectio* è invece implicita nel can. 1680, § 2), mentre, rispetto al can. 1680, § 2, non si dice alcunché sulla ricezione degli atti del pregresso grado, sull’intervento del Difensore del vincolo, sulle osservazioni delle parti, e sulla conferma della decisione di primo grado, in presenza di appello meramente dilatorio¹⁵. A quanto pare il Legislatore nell’impostazione del giudizio d’appello nel *processus brevior* sembra che abbia voluto delineare uno schema diverso, quanto al soggetto giudicante e al tipo di procedimento, ma anche quanto al provvedimento.

2.3. Il provvedimento

Il can. 1687, § 4 si limita a disegnare un bivio, cioè l’alternativa tra una pronuncia di rigetto *a limine* dell’appello e la remissione della causa all’esame ordinario di secondo grado. La forma della decisione in entrambi i casi rimane quella del decreto.

La dottrina si chiede se queste due strade corrispondano o meno a quelle che si biforcano alla luce del can. 1680, § 2 e 3, che pone il tribunale (in questo caso collegiale) dinanzi alla scelta tra un decreto di conferma della sentenza di prima istanza, in presenza di un appello manifestamente dilatorio, e un provvedimento di ammissione alla trattazione di secondo grado¹⁶.

Alla luce delle differenze di formulazione, tra il can. 1680, § 2 ed il can. 1687, § 4, un’impostazione dottrinale tutt’oggi minoritaria, ha delineato tali risultati ermeneutici.

Secondo una prima, possibile, lettura, il provvedimento di rigetto *a limine* avrebbe la natura di mera pronuncia sul rito,

15 Cf. M. TEIXIDOR, *L’appello meramente dilatorio*, in *Ius et matrimonium. IV*, a cura di H. Franceschi-M.A. Ortiz, Roma 2023, p. 289.

16 Per la rassegna delle posizioni dottrinali in merito al procedimento stabilito dal can. 1687, § 4 seguiamo A. GIORDANO, *op. cit.*, pp. 189-197.

ostativa alla valutazione del gravame nel merito. Il giudice monocratico si limiterebbe a “filtrare”, in modo selettivo e discrezionale, gli appelli.

Il meccanismo del provvedimento - guardando all'ipotesi in cui l'appello venga proposto al Decano - sarebbe assimilabile a quello contemplato dal citato art. 51 delle Norme Rotali, secondo il quale “*Se manifestamente risulta l'incompetenza della Rota Romana, il Decano, sentiti i due Uditori più anziani, con un decreto, indicando le ragioni, respingerà l'appello o il libello*”. La norma – che attribuisce al Decano competenze che non sembrano proprie soltanto di un *primus inter pares*, dettata da esigenze di economia processuale in caso di manifesta incompetenza del Tribunale della Rota, pone effettivamente il Decano in una posizione di peculiare autorità monocratica, anche se il suo potere non è esercitabile in modalità solitaria: egli deve *ad validitatem* ascoltare i due Uditori più anziani di nomina, che si pronunciano singolarmente senza formare alcun collegio – tale parere però è obbligatorio ma non vincolante, cioè il Decano decide in base alla propria prudente valutazione – prima di emettere il decreto¹⁷. Tuttavia, l'assenza del confronto dialettico previsto dal citato art. 51 NRRT, renderebbe ancora più netti i connotati del “filtro” di cui al can. 1687, § 4, che non fa menzione del parere *ad validitatem* dei *seniores*, evidente riflesso della collegialità del Tribunale della Rota.

Un'altra lettura ritiene che, diversamente dal rito ordinario, nel processo brevior non sarebbe dato di “confermare” le decisioni di primo grado, essendovi spazio per la sola, più ristretta, verifica negativa sul presupposto dell'impugnazione¹⁸.

Il giudice monocratico non è obbligato a raggiungere la certezza morale sulla nullità dichiarata in prima istanza: deve limitarsi a verificare se l'appello è meramente dilatorio, se dovesse risultare tale, basterebbe rigettare l'appello in modo che la sentenza *pro*

17 Cf. D. TETI, *I decreti del decano della rota Romana (1994-2007)*, in “*Iustitia et Iudicium*”. *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di A. Stankiewicz*, a cura di J.K. Kowal e J. Llobell, vol. III, Città del Vaticano 2010, pp. 1426-1427.

18 Cf. M. DEL POZZO, *L'appello nel “Processus matrimonialis brevior”*, in *Archivio Giuridico* 237 [2017] p.509.

nullitate, una volta ritenuto dilatorio l'appello, passerebbe a cosa (quasi) giudicata. Non sarebbe necessaria alcuna conferma della sentenza¹⁹.

Un'ultima, possibile esegesi ritiene che il can. 1687, § 4 non preveda il decreto *ratihabitionis*, ma solo che il giudice possa dichiarare l'appello "meramente dilatorio". Quindi il giudice di appello non guarderebbe al merito della causa, ma alle intenzioni dell'appellante²⁰, andrebbe cioè a scandagliare il "foro interno" della parte. Si ammette così che il giudice che rigetta l'appello non abbia raggiunto la certezza morale della sentenza di primo grado che diverrà esecutiva, ma solo la convinzione, ricavata dal comportamento dell'appellante, che questi nutra intenti dilatori²¹.

Ciò nonostante, anche se il can. 1687, § 4 non dice alcunché sulla conferma quando si verifica che l'appello è meramente dilatorio, la stragrande maggioranza della dottrina ritiene che il rigetto *a limine* presupponga l'esame nel merito della causa²², cioè che si tratti dello stesso meccanismo previsto dal can. 1680, § 2. Infatti, secondo una esegesi del can. 1687 §4 in armonia con il sistema, non si vede il motivo che giustificerebbe, nel *processus brevior*, un vaglio preliminare diverso da quello che, in modo ampio e generale, ricorre nel dettato del can. 1680, § 2.

L'elemento comune ai due canoni è il concetto di appello dilatorio: per questo è del tutto logico ritenere che la reazione pre-

19 Cf. M. TEIXIDOR, *La cos juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo*, Roma 2021, pp. 1000-1001.

20 Cf. G. SCIACCA, *Diritto di appellare nel processus brevior e nel processo ordinario*, in *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex Audientia del 7 dicembre 2015*, Città del Vaticano 2018, p. 79.

21 Cf. *Ibid.*, p. 79.

22 *Ex pluribus* cf. A. ZAMBON, *Esecutività della sentenza e impugnazione*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2018, p. 286.

vista di fronte ad un appello di questo tipo sia omogenea, indipendentemente da chi abbia emesso la sentenza²³, cosa che implica che anche la pronuncia al termine del rito possa confermare la sentenza di primo grado, così consentendo l'approdo alla doppia conforme sul matrimonio per cui è controversia.

La dottrina maggioritaria, non manca di rilevare che anche la modulistica della Segnatura, circa gli appelli per il processo brevior, parla, in termini di “Decreta confirmatoria (*seu appellationis in limine reiectae*)”²⁴ e la conferma è altro dalla mera ratifica, presupponendo una completa cognizione del materiale di causa.

Non abbiamo, purtroppo, elementi di prassi sul modo di procedere in Rota circa il rigetto a *limine* dell'appello, in quanto come vedremo *infra*, gli appelli finora pervenuti sono stati ammessi, con la conseguente remissione della causa all'esame ordinario.

Infine, in caso di ammissione dell'appello, la causa si rimetterà “all'esame ordinario di secondo grado, concludendosi per sentenza – affermativa o negativa – del tribunale di appello. Non è univoca l'individuazione del tribunale competente²⁵”.

Questa sentenza sarà definitiva nel caso in cui il tribunale confermi la sentenza precedente; o appellabile, nel caso la riformi.

23 Cf. P. BIANCHI, *L'impugnazione delle sentenze*, in *Ius et matrimonium. III*, a cura di H. Franceschi – M.Á. Ortiz, Roma 2020, p. 491.

24 SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Lettera circolare “Inter munera” sullo stato e l'attività dei Tribunali*, 3 luglio 2016, prot. N. 51712/16 VT.

25 Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Roma 2021, p. 292: “Quasi tutti gli autori parlano genericamente di tribunale d'Appello del Metropolita, sottintendendo quello del rispettivo tribunale diocesano [...]. In ogni caso, la consultazione alla Segnatura (con eventuale commissione o supplenza) permetterà momentaneamente di sopperire a vuoti o deficienza”.

2.4. Impugnazione

Il can. 1687, § 4 non si esprime sul mezzo di gravame esperibile avverso la pronuncia sul “filtro”.

Il decreto di rinvio all’esame ordinario, in quanto inidoneo a definire un’istanza, non ammette alcuna possibilità di ricorso; mentre per il decreto di rigetto *a limine*, la dottrina, in maniera garantista, ha arguito la possibile impugnazione (cioè che sia, “contestabile con il *novum examen*, ferma l’esperibilità della *querela nullitatis* al cospetto di vizi relativi ai singoli adempimenti processuali dell’*iter abbreviato*”)²⁶, avendo l’effetto di porre irrimediabilmente fine all’istanza e comprimere quindi, l’esplicazione del diritto di appello²⁷.

3. Decreti Decanali di ammissione dell’appello avverso sentenze coram Episcopo nel processus brevior

I decreti del Decano della Rota Romana formano parte a pieno titolo della giurisprudenza rotale (*de ritu*) e costituiscono una significativa manifestazione del *munus* attribuito istituzionalmente al Tribunale papale, di aiuto ai tribunali locali e di tutela dell’unità giurisprudenziale.

Nell’ultimo numero dei Quaderni dello Studio Rotale²⁸ del 2023 sono stati pubblicati tre decreti, due di ammissione dell’appello (appelli che hanno cioè superato il filtro della dilatorietà) ed uno di ammissione della nuova proposizione della causa, riguardanti decisioni *coram Episcopo*.

Si tratta di un numero veramente esiguo di appelli presentati in questi otto anni (2015-2023), rispetto al numero delle cause di nullità portate dinanzi alla Rota, giustificato certamente dalla specialità dei presupposti dello stesso *processus brevior* (primo fra tutti il litisconsortio attivo dei coniugi, unita-

26 A. GIORDANO, *op. cit.*, pp. 219-220.

27 Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo. Seconda edizione riveduta e ampliata*, Roma 2021, p. 290.

28 DECRETI DECANALI, in *Quaderni dello Studio Rotale* 24 (2017-2021), pp. 153-155.

mente alla evidenza della nullità) nonché dalla particolare rarità, almeno presunta, dei gravami avverso le decisioni di primo grado del Vescovo.

3.1. Il procedimento di ammissione

Il Decano della Rota, come si desume dai due decreti pubblicati, ha utilizzato un modo di procedere che richiama quello già sopra descritto in merito all'art. 51 delle Norme Rotali. Infatti si legge nei suddetti decreti che "*omnibus causae actis persedulo examinatis una cum subiecto rucursu (vel subiecta appellatione), pensitatis Votis Rev.mi Promotoris iustitiae necnon alius Patris ad casum deputati*", per tutelare la santità e l'indissolubilità del vincolo, ha ritenuto di rimettere la causa all'iter ordinario di secondo grado in Rota.

3.2. Analisi dei motivi dell'ammissione

3.2.1. Causa 313/2016²⁹: *Nullitatis matrimonii in processu brevior; Prael.: Null. Sent. et Adm. App.*

In questa causa il libello è stato sottoscritto solo dalla donna attrice, cioè non vi è stata per sé domanda congiunta per il processo brevior, ma solo acconsentita da parte dell'uomo convenuto. Il Tribunale, dopo due tentativi andati a vuoto, ha ricevuto un modulo sottoscritto del consenso da parte dell'uomo. Dopo è stata fissata la formula del dubbio (nullità per dolo da parte del convenuto), è stato deciso per il *processus brevior* e sono state inviate le rispettive notificazioni. Il Tribunale ha ricevuto una lettera in cui, tra l'altro, il convenuto dice di essere d'accordo e di non avere obiezioni né circa i giudici, né sul dubbio formulato, e conclude dicendo: "*please do not contact me again*" (rinuncia, cioè al diritto di deporre). Il convenuto così è stato dichiarato assente dal giudizio. Il processo è continuato fino alla sentenza affermativa del vescovo diocesano, fatta poi oggetto, da parte del Difensore del vincolo, di appello e querela di nullità al Decano della Rota.

29 *Ibid.*, p. 153.

Nello specifico, il Difensore del vincolo di primo grado ha appellato, proponendo anche querela di nullità avverso tale sentenza affermativa, per le seguenti violazioni procedurali: 1. Il convenuto è stato dichiarato assente in giudizio; 2. I termini stabiliti per celebrare il processo brevior sono stati di gran lunga superati; 3. Dalle prove presentate non si evince in modo evidente che il convenuto abbia ordito inganno *ad obtinendum consensum*; 4. L'Assessore, durante il processo è stato spostato ad altro incarico e non è stato sostituito; 5. Constatando dalle deposizioni che il matrimonio non è stato consumato, a norma del can. 1678 § 4, il giudice istruttore avrebbe dovuto sospendere il processo giudiziale e istituire il procedimento *super rato*.

Il Decreto decanale, considerato che “*plurima vestigia de non adamussim servato ordine processuali, quidquid est de forte secuta nullitate sententiae*”, e considerata anche l'incerta “*factorum evidentiae probatio*”, ha ritenuto di ammettere l'appello e rinviare la causa al nuovo esame di secondo grado³⁰.

1. Alla luce dei rilievi del Difensore del vincolo che sono stati fatti oggetto di valutazione dal suddetto decreto decanale, la domanda che ci poniamo è la seguente: si può celebrare il *processus brevior* dopo che la parte convenuta, una volta che ha dato il suo consenso, viene dichiarata assente dal giudizio (nel nostro caso qualificata dalla dichiarazione di assenza pronunciata dal giudice e ulteriormente qualificata dalla volontà espressa dalla parte convenuta di non essere importunata)?

La legge processuale vigente non pone quale presupposto per il *processus brevior* la presenza e la partecipazione attiva dell'altra parte all'attività processuale³¹. Certamente, nel nostro caso, nel *modus agendi* del convenuto il consenso prestato al *processus brevior* sembra una specie di lasciapassare senza impegno alcuno³².

30 *L. cit.*

31 Cf. G.P. MONTINI, *L'uso illegittimo del processus brevior. Rimedi processuali ordinari e straordinari*, in *Periodica de re canonica*, 108 (2019) 53-54.

32 Cf. ID., *Aspetti problematici e punti critici dell'applicazione del processus brevior*, in *Ius et matrimonium. IV*, a cura di H. Franceschi – M.A. Ortiz, Roma 2023, p. 231.

2. Inoltre, senza voler entrare in una disamina completa della fase istruttoria, in questa causa non è stato facile assicurare l'applicazione del prescritto del can. 1685 sulla fissazione della sessione istruttoria non oltre trenta giorni dalla data del decreto di scelta della forma processuale, per impedimenti derivanti dai testi, che hanno chiesto rinvii della loro deposizione tempestivamente fissata dal Tribunale. Impedimenti indipendenti dal Tribunale che possono dunque influire sulla tempestività e sulla unicità della sessione.

3. Quanto invece, riguarda la condizione prevista dal can. 1683, 2°, ossia la qualità manifesta della dedotta nullità matrimoniale, avallata da testimonianze e documenti che non ne richiedano una più approfondita indagine, si deve riconoscere che *in casu*, essa non è stata del tutto adempiuta, data la complessità della fattispecie, necessitante di una indagine più accurata e profonda.

4. Ancora, se l'assessore inizialmente designato nella causa, che ha lasciato il Tribunale per un nuovo incarico, non è stato sostituito in che modo si è potuto osservare il prescritto del can. 1687, § 1? Tale canone pone l'obbligo al vescovo che la sua sentenza affermativa avvenga "consultandosi con l'istruttore e l'assessore".

Potrebbe essere conveniente che i pareri dell'istruttore ed assessore siano fatti avere al Vescovo in anticipo rispetto alla data della decisione e in forma scritta, ciò dovrebbe rendere più efficace la discussione con lo stesso vescovo.

Omettere la consultazione dell'assessore - che come l'istruttore, non partecipa della *potestas iudicandi* (la decisione spetta unicamente al vescovo), ma è chiamato ad offrire un consiglio o parere, non vincolante per il vescovo in funzione della sua decisione monocratica³³ - come sembra nel nostro caso, potrebbe comportare la irregolarità del procedimento, cioè la nullità sanabile della sentenza ex can. 1622, 5°, secondo il quale una sentenza è viziata di nullità sanabile se "si regge su un atto giudiziale nullo e non sanato".

33 Cf. E. SIGNORILE, *Istruttore ed Assessore*, in *Soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2018, p. 227.

La giurisprudenza, infatti, considera “atto giudiziale nullo”, non solo quello del giudice che è posto senza i requisiti per la sua validità, ma anche per la mancata effettuazione di un atto sul quale è chiamata a reggersi la decisione giudiziale.

5. Il Decano, in riferimento all'ultimo rilievo del Difensore del vincolo, poiché nel caso in oggetto, durante l'istruttoria di primo grado, era sorto il dubbio molto probabile dell'inconsumazione del matrimonio, ha chiesto tramite lettera al Vescovo che aveva emesso la sentenza, di voler informare la parte attrice dell'opportunità di poter presentare la richiesta di dispensa *super rato* al Santo Padre. Inoltre, il Decano ha manifestato la sua disponibilità, avendone la facoltà, ad aggiungere subordinatamente al dubbio da concordare in seconda istanza, la questione della mancata consumazione, rendendola così legittimamente oggetto del giudizio canonico, in quanto rientrante tra i “facta iuridica declaranda” (can. 1400, § 1, 1°). L'inconsumazione comunque deve essere trattata in modo subordinata; infatti da un punto di vista logico il dubbio sulla validità del matrimonio deve avere la priorità nell'accertamento della vicenda matrimoniale fallita, perché evidentemente si può sciogliere solo un matrimonio valido.

Come è noto, le interrelazioni tra il processo di nullità e il procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato, ogni qualvolta sorga un dubbio assai probabile sull'inconsumazione del matrimonio sono regolate dal can. 1678, § 4, che più che “semplificare” - in quanto, come il canone precedente, prevede le stesse fasi: sentire le parti, possibilità di sospendere la causa di nullità al punto in cui si è giunti (di solito in fase istruttoria, prima o dopo la pubblicazione degli atti), sospendere la causa, e completare se necessario l'istruttoria (che ora verte solo sul *factum inconsummationis*, e sulle circostanze dalle quali può emergere la *iusta causa pro dispensatione*) e poi trasmettere gli atti alla Sede Apostolica (Ufficio apposito presso la Rota Romana) insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del Tribunale e del vescovo - ha “facilitato” l'eventuale passaggio alla via amministrativa. Il fatto che ora, secondo il novellato canone, sia necessaria solo l'audizione (non più il consenso) delle parti incide sulla facilità del passaggio alla

via amministrativa e risolve il problema dell'ostruzionismo dell'altra parte³⁴.

Inoltre, nel giudizio presso la Rota Romana è possibile concordare il dubbio sull'inconsumazione in via subordinata rispetto alla nullità in modo che, in caso di risposta negativa *ad primum* e affermativa *ad alterum*, il Decano possa direttamente presentare al Pontefice il *consilium pro dispensatione*³⁵.

Tale possibilità prevista a partire dal 1950³⁶ come facoltà speciale attribuita al Decano della Rota Romana è stata in seguito sempre rinnovata, da ultimo nel 1995 dopo la promulgazione delle attuali Norme Rotali³⁷.

Il Tribunale locale, nonostante la causa fosse pendente in secondo grado in Rota di fronte al Turno, nel frattempo, costituito, fraintendendo il tenore delle indicazioni, ha introdotto il procedimento amministrativo in maniera autonoma.

Avuto notizia del suplice libello della parte attrice per la dispensa *super rato* e del procedimento, la causa in Rota è stata archiviata. Espletata la fase diocesana e quella romana, poi il Santo Padre ha concesso la dispensa del matrimonio.

3.2.2. Causa 245/2016³⁸ *Nullitatis matrimonii in processu brevioris; Prael.: Adm. App.*

34 Cf. F. CATOZZELLA, *Il passaggio dalla causa di nullità matrimoniale al procedimento di scioglimento del matrimonio non consumato secondo il can. 1678 § 4*, in *Iustitia et Sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, a cura di R. Palombi – H. Franceschi – E. Di Bernardo, Tomo II, p. 776.

35 Cf. *Ibid.*, p.784.

36 Cf. le facoltà “accordate in occasione dell’Anno Santo (1950), secondo le norme stabilite nella circolare n. 7220/49 della Segreteria di Stato”.

37 Cf. SEGRETERIA STATUS, *Rescriptum ex audientia Sanctissimi (1995): De facultatibus extraordinariis Rotae Romanae Decani*, 30 settembre 1995, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 8 (1995), p. 85.

38 DECRETI DECANALI, in *Quaderni dello Studio Rotale* 24 (2017-2021), p. 154.

In questa causa il libello è stato sottoscritto congiuntamente dalle parti per il processo brevior, in cui accusano il matrimonio, durato solo dieci mesi, per esclusione del *bonum prolis* da parte della donna.

La brevità della convivenza coniugale, essendo annoverata nell'elenco esemplificativo dell'art. 14 RP, §1, è stata considerata, nella causa in oggetto, come una circostanza (da non considerare, comunque, per se stessa una causa di nullità), che ha suggerito e consentito la trattazione della causa di nullità del matrimonio con il *processus brevior* - prescindendo così dalle più articolate dinamiche della fase istruttoria del processo ordinario - in quanto indizio forte dell'asserita esclusione del *bonum prolis*.

È chiaro, però, che, se la nullità manifesta (richiesta *pro admissione libelli*, can. 1683, § 1 et 1684), cioè l'evidenza del motivo di nullità proposto, può essere suggerita in fase preliminare dal ricorrere di circostanze di fatti e di persone alle condizioni richieste, la certezza morale della nullità del matrimonio potrà essere raggiunta solo all'esito del processo (cf. can. 1687, § 1)³⁹.

In realtà, facciamo qui notare, che l'evidenza legalmente determinata per l'applicazione del processo brevior e la certezza morale si pongono in una distinta prospettiva, quasi specie di un medesimo genere quale è la conoscenza umana: più specificatamente la nullità evidente deve considerarsi rientrante nella "serie/specie" che intende esprimere soprattutto il *modo* di acquisizione della conoscenza; la certezza morale⁴⁰, invece, si inserisce nella "serie/specie" che intende manifestarne il *grado* di acquisizione.

39 Cf. F. CATTOZZELLA, *La brevità del coniugio. Valore presuntivo nella giurisprudenza rotale*, in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Annales VI, Città del Vaticano 2018, p. 372.

40 Al proposito della nozione di certezza morale in diritto canonico, richiamiamo il discorso al Tribunale della Rota Romana del 1942 di Pio XII, che così illustrò il significato e il contenuto della espressione: "Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi intendiamo principalmente di riferirci. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si

In tal modo, la nullità del matrimonio può considerarsi, da prospettive diverse ma strettamente concatenate tra loro, al tempo stesso evidente e moralmente certa, entrambe devono verificarsi con il *processus brevior*⁴¹.

Il Difensore del vincolo, nel nostro caso, con il suo parere, si era opposto, ritenendo che il libello non contenesse i requisiti richiesti dalla legge per il processo brevior, in quanto la nullità non appariva già come evidente o manifesta, considerato che nel libello si faceva accenno del tutto genericamente ad alcune circostanze, che avrebbero meritato un'indagine più accurata (come ad esempio: la natura dei dubbi della donna; inoltre *in limine litis* non era già emersa in maniera evidente la connessione di natura causale tra la circostanza, cioè la breve vita coniugale, ed il fatto giuridico causativo della nullità, la volontà prenuziale di escludere il *bonum prolis*). Ciò nonostante la causa è stata ammessa al *processus brevior* e poi decisa con sentenza affermativa dal competente vescovo diocesano.

Il Difensore del vincolo di primo grado avverso questa sentenza ha interposto appello al Decano della Rota. Il Decano, che non manca di rilevare, nel decreto, che tale appello è stato interposto - per una non corretta interpretazione del "tempo utile" - *extra fatalia*, ("quod vulnus ordinis processualis constituit"), ha ammesso la causa all'esame di secondo grado, considerata la necessità di meglio comprendere le motivazioni dell'esclusione del *bonum prolis*, genericamente circoscritte alla sola incompatibilità di carattere tra le parti.

La causa è stata poi, decisa dal Turno Rotale con sentenza affermativa.

differenza dall'assoluta certezza", PIUS XII, *Allocutio ad Tribunal Romanae Rotae*, 1 octobris 1942, AAS 34 [1942] 339-340.

41 Su questo punto, in riferimento però al processo documentale cf. P.A. BONNET, *Il processo documentale*, in *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubi"*, Parte Terza. La parte dinamica del processo, Città del Vaticano 2008, p. 729.

3.2.3. Causa 21/2018⁴²: *Nullitatis matrimonii in processu brevior; Praeiud.: Null. Sent. et N.C.P.*

L'attore, dopo quarantadue anni di matrimonio e due figli (nati rispettivamente nel 1966 e 1967), nel 2017 ha presentato il libello, a cui è stata allegata una perizia privata svolta su di lui, redatta nel giugno 2017, quando lo stesso aveva 78 anni, chiedendo la dichiarazione di nullità del suo matrimonio (celebrato nel 1965) per la sua impotenza *coëundi*. Riscontrato il consenso generico alla causa, cioè non specifico riguardo alla forma procedurale, della parte convenuta e dopo averla dichiarata assente in giudizio, attesa la di lei volontà di non prendere parte al processo per motivi di famiglia e di salute, la causa è stata trattata con il *processus brevior* e poi, si è conclusa con sentenza affermativa del vescovo diocesano.

Non avendo interposto appello *intra fatalia* avverso la suddetta sentenza e dopo l'emissione del decreto di esecutività, la convenuta ha presentato ricorso per *nuova proposizione della causa*, asserendo di non aver dato alcun consenso alla procedura scelta per la dichiarazione di nullità, in quanto la firma le era stata 'estorta', ed impugnando, altresì, la sentenza perché lesiva della verità del suo matrimonio.

Ascoltato il Promotore di giustizia, il Decano, atteso che dalla valutazione degli atti, unitamente al ricorso, è sorto il sospetto della mancanza degli stessi presupposti del processo brevior, nonché di irregolarità processuali, ha ammesso il ricorso ed ha costituito il Turno giudicante.

Il Turno con decreto del 2019⁴³ alle questioni pregiudiziali proposte, querela e nuova proposizione della causa, ha risposto negativamente circa la nullità della sentenza ma, attesa l'erronea valutazione delle prove (*error in decernendo*), e l'omissione di fatti rilevanti (*perversio factorum*: l'attore non ha mai riconosciuto i due figli, nessuna anomalia all'apparato genitale è stata riscontrata in sede di visita di leva e di arruolamento quale sottufficiale della Marina Militare dal 1958 al 1994), e considerato anche che l'attore, nel frattempo, non aveva celebrato nuovo

42 DECRETI DECANALI, in *Quaderni dello Studio Rotale* 24 (2017-2021), p. 155.

43 Cf. *coram MILITE*, decr. del 18 luglio 2019, B. Bis 89/2019.

matrimonio canonico⁴⁴, ha concesso la nuova proposizione della causa. Durante la fase istruttoria del nuovo esame, l'attore è deceduto, per questo l'istanza della causa è stata sospesa a norma del can. 1518.

Alla luce di quanto detto, visto che era il motivo della possibile nullità della sentenza, comunque non ravvista dal Turno Rotale, ci chiediamo quale deve essere l'oggetto del consenso dell'altra parte? Su questo non c'è univocità. Infatti, secondo parte della dottrina il consenso si dovrebbe dirigere alla *petitio iudicialis* espressa nel libello *in toto* e si tradurrebbe nella sottoscrizione del libello, così che l'accordo espresso sarebbe diretto non solo sul *petitum* ma anche sulla *causa petendi*, ossia sul capo di nullità invocato. In questo modo si stabilirebbe un vero e proprio *litisconsortio* attivo. Altra dottrina, invece, ritiene che l'accordo della parte debba essere rivolto non tanto alla *causa petendi* quanto piuttosto alla *forma processuale* con cui si debba dare risposta al *petitum*, ossia che la causa venga trattata secondo la modalità del processo più breve⁴⁵.

Ma è sul fronte della condizione prevista dai can. 1683, 2° e 1684⁴⁶, che appare essere quella più qualificante circa l'uso del processo brevior, che, come detto sopra, sono emersi, nel caso in oggetto, i motivi che hanno convinto il Turno ad ammettere il nuovo esame della causa.

44 Cf. *Rescriptum ex audientia SS.mi*, del 7 dicembre 2015, II, 3, in *Quaderni dello studio Rotale* 23 (2016) 50*: "Dinanzi alla Rota Romana non è ammesso il ricorso per la *nova causae propositio*, dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell'ingiustizia della decisione".

45 Cf. G.P. MONTINI, *L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior (can. 1683, 1° MI)*, in *Periodica*, 105 (2016), p. 395-415.

46 Can. 1683, 2°: "Ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità".

Can. 1684: "Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1° esporre brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda la domanda; 2° indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3° esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda".

Infine, quanto alla perizia previa (svolta sull'uomo attore nel giugno 2017, quando l'uomo aveva 78 anni, mentre il matrimonio risale al 1965, in cui si afferma che il soggetto presenta un pene ricurvo congenito ed ipotrofia testicolare destra) – peraltro in mancanza di altra documentazione clinica [l'attore sostiene di essere sterile, ma non ha presentato documenti clinici in tal senso, né la perizia privata si esprime su ciò] soprattutto coeva al momento delle nozze – si rileva quanto segue.

In linea con la dottrina maggioritaria, si deve condividere la valutazione che una simile perizia, se forse idonea a rappresentare la non manifesta infondatezza della causa (necessaria per l'ammissione del libello), non si sia invece rivelata idonea a rappresentarne la evidente e manifesta fondatezza (necessaria per l'ammissione al processo breve), due concetti da distinguere con molta attenzione, sempre che non si voglia snaturare l'istituto del processo brevior⁴⁷.

4. Considerazioni conclusive

Le considerazioni sin qui offerte mettono in luce che la semplicità procedurale del brevior, per non mortificare i principi del giusto processo, non richiede un *minus* ma un *plus* di preparazione e competenza. Il *processus brevior*, infatti, non è stato concepito per risolvere in maniera sommaria ed affrettata le cause di nullità matrimoniale, ma per assicurare una giustizia estremamente sollecita e affidabile nei casi “in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti”⁴⁸.

In tal modo la giustizia ecclesiastica, in ossequio al principio del *favor matrimonii* che esige il *validum tueri ac irritum dissolvere*, saprà farsi ancora più prossima all'uomo e al suo vissuto concreto, con sempre rinnovata tensione verso il fine ultimo della *salus animarum*.

47 Cf. P. BIANCHI, *Il processus brevior coram Episcopo. Le prime esperienze di un tribunale locale*, in *Studi in onore di Gullo*, vol. III, Città del Vaticano 2017, p. 813-814.

48 *Proemio MIDI, IV Criterio fondamentale*.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

Attività svolta nell'anno 2023

1. PRIMA ISTANZA

Pendenti inizio anno	363	
Introdotte nel 2023	181	
Esaminate	544	
<i>Terminate nel processo ordinario</i>	189	<i>di cui con sentenza affermativa 171 con sentenza negativa 16 archivate 2</i>
<i>Terminate nel processo breve</i>	5	<i>di cui con sentenza affermativa 5</i>
Terminate, totale	194	<i>di cui con sentenza affermativa 176 con sentenza negativa 16 archivate 2</i>
Rimaste pendenti	350	<i>di cui presentate nell'anno 2020 17 nell'anno 2021 43 nell'anno 2022 104</i>

2. SECONDA ISTANZA

Pendenti inizio anno	5	
Introdotte nel 2023	3	<i>di cui affermative in primo grado 2 negative in primo grado 1</i>
Esaminate	8	
Terminate	5	<i>di cui con decreto di conferma 3 con sentenza affermativa 1 con sentenza negativa 1</i>
Rimaste pendenti	3	<i>di cui negative in primo grado 2 a processo ordinario 1</i>

3. PRIMO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio	Introdotte	Esaminate	Terminate	Sbilancio finite -	Pendenti fine anno
2023	363	181	544	194	(13)	350
2022	464	141	605	242	(101)	363
2021	511	161	672	208	(47)	464

4. PRIMO GRADO ORDINARIO - Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2023	189	171	16	187	1	0	1	0	2	90,5
2022	238	215	19	234	2	2	0	0	4	90,3
2021	202	180	16	196	5	1	0	0	6	89,1

4b. PRIMO GRADO BREVE – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2023	5	5	0	5	0	0	0	0	0	100,0
2022	4	4	0	4	0	0	0	0	0	100,0
2021	6	6	0	6	0	0	0	0	0	100,0

4. PRIMO GRADO – Forme di Conclusione in totale

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2023	194	176	16	192	1	0	1	0	2	90,7
2022	242	219	19	238	2	2	0	0	4	90,5
2021	208	186	16	202	5	1	0	0	6	89,4

5. PRIMO GRADO – Capi di nullità introdotti

capo nullità	2023	Incidenza % sul totale	2022	2021	2020	2019	2018
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2)	188	43,2	152	157	144	179	198
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimoni (can. 1095 n.3)	151	34,7	119	140	130	152	176
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101	48	38,0	23	38	53	53	66
esclusione della prole (can. 1101 §2)	32	7,4	36	35	39	60	62
esclusione della fedeltà (can. 1101 §2)	6	8,0	5	8	7	8	17
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	3	0,7	0	1	1	1	0
timore (can. 1103)	3	0,7	1	6	5	7	18
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	2	0,5	4	5	2	4	5
esclusione del <i>bonum coniugum</i> (can. 1101 §2)	2	0,5	1	0	3	4	2
condizione (can. 1102 §1)	0	0,0	0	0	3	2	1
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0,0	1	0	0	0	0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 §2)	0	0,0	1	2	1	0	1
simulazione totale (can. 1101 §2)	0	0,0	5	0	0	4	4
Totale	435		348	392	388	474	550

6. PRIMO GRADO

– Esito dei capi di nullità esaminati nel 2023 nelle cause terminate

capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	203	161	42	79,3
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	169	127	42	75,1
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101	39	22	17	56,4
esclusione della prole (can. 1101 §2)	36	22	14	61,1
esclusione della fedeltà (can. 1101 §2)	11	4	7	36,4
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	9	2	7	22,2
timore (can. 1103)	4	3	1	75,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	2	0	2	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	1	1	0	100,0
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 §2)	1	1	0	100,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 §2)	1	1	0	100,0
simulazione totale (can. 1101 §2)	1	1	0	100,0
Totale	477	345	132	

8. PRIMO GRADO - Dati su patrocinio, tassazione, posizione parte convenuta (208 cause terminate)

PARTE ATTRICE		Patrono				Esenzione tasse parte attrice	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
105	89	0	95	84	99	36	13

PARTE CONVENUTA		Patrono				Esenzione tasse parte convenuta	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
89	105	172	4	1	18	0	0

Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

Posizione processuale	N.
Accetta	62
Non accetta	34
Giustizia tribunale	62
Non risponde	36
Disponibile a riconciliazione	0
Totale	194

Assente / Irreperibile

Assente	55
Irreperibile	2
Totale	57

9. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	6	5	6	4	10	9
BELLUNO-FELTRE	5	3	2	3	3	2
BOLZANO-BRESSANONE	0	8	3	4	3	5
CHIOGGIA	0	3	6	4	5	3
CONCORDIA-PORDENONE	1	0	3	1	3	10
GORIZIA	4	1	3	5	6	4
PADOVA	21	22	27	30	34	38
TRENTO	9	4	9	7	10	7
TREVISO	25	24	23	11	33	39
TRIESTE	3	5	4	4	4	7
UDINE	16	5	9	12	17	7
VENEZIA	8	5	4	11	5	14
VERONA	49	39	40	25	46	46
VICENZA	21	9	17	23	18	31
VITTORIO VENETO	13	8	5	8	9	14
Totale	181	141	161	152	206	236

9b. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	6	5	6	3	12	10
BELLUNO-FELTRE	5	3	2	3	2	2
BOLZANO-BRESSANONE	0	8	3	3	3	6
CHIOGGIA	0	3	6	3	7	3
CONCORDIA-PORDENONE	1	0	3	1	4	11
GORIZIA	3	1	3	5	5	4
PADOVA	21	22	26	32	34	34
TRENTO	9	3	9	7	11	5
TREVISO	23	24	23	11	30	44
TRIESTE	3	5	4	4	7	10
UDINE	16	5	9	12	12	4
VENEZIA	8	4	4	11	5	12
VERONA	48	37	37	24	43	46
VICENZA	20	9	17	22	17	27
VITTORIO VENETO	12	8	5	8	10	17
altre diocesi	6	4	4	3	4	1
Totale	181	141	161	152	206	236

**9c. PRIMO GRADO – Diocesi
– Cause introdotte (Diocesi domicilio p. convenuta)**

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	2	5	5	3	7	9
BELLUNO-FELTRE	5	5	1	3	3	2
BOLZANO-BRESSANONE	1	7	3	3	3	4
CHIOGGIA	0	2	7	4	4	3
CONCORDIA-PORDENONE	4	2	6	1	3	10
GORIZIA	4	1	4	6	7	4
PADOVA	17	20	21	27	31	33
TRENTO	6	3	8	5	8	5
TREVISO	22	20	20	22	30	33
TRIESTE	3	4	4	2	3	6
UDINE	12	5	7	12	12	7
VENEZIA	7	3	4	3	4	9
VERONA	38	34	37	21	34	36
VICENZA	21	9	16	18	15	26
VITTORIO VENETO	9	5	3	7	6	13
altre diocesi	30	16	15	15	36	36
Totale	181	141	161	152	206	236

**9d. PRIMO GRADO – Diocesi
– Cause introdotte (Diocesi celebrazione matrimonio)**

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	4	4	8	3	7	8
BELLUNO-FELTRE	7	3	1	3	3	2
BOLZANO-BRESSANONE	0	5	3	3	4	5
CHIOGGIA	0	2	5	4	7	4
CONCORDIA-PORDENONE	5	1	3	2	6	9
GORIZIA	4	2	3	7	3	5
PADOVA	16	19	16	27	30	33
TRENTO	5	2	7	5	7	5
TREVISO	21	18	20	10	20	27
TRIESTE	3	2	3	0	4	6
UDINE	15	4	9	12	11	7
VENEZIA	9	7	6	7	8	10
VERONA	41	35	36	24	34	41
VICENZA	20	10	17	19	17	28
VITTORIO VENETO	6	5	7	10	8	21
altre diocesi	25	22	17	16	37	25
Totale	181	141	161	152	206	236

10. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	4	12	10	9	16	8
BELLUNO-FELTRE	1	6	2	5	1	4
BOLZANO-BRESSANONE	7	8	5	7	6	6
CHIOGGIA	4	4	5	5	5	1
CONCORDIA-PORDENONE	4	3	3	2	4	14
GORIZIA	8	3	2	4	3	3
PADOVA	28	51	42	35	42	27
TRENTO	11	10	11	6	10	5
TREVISO	26	32	25	30	25	27
TRIESTE	7	6	5	3	3	5
UDINE	18	5	10	6	16	12
VENEZIA	8	10	7	8	10	13
VERONA	43	46	54	31	30	28
VICENZA	19	30	22	25	18	25
VITTORIO VENETO	6	16	5	10	3	8
Totale	194	242	208	186	192	186

10b. PRIMO GRADO – Diocesi - Cause terminate (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	4	13	10	9	18	6
BELLUNO-FELTRE	1	4	2	5	1	2
BOLZANO-BRESSANONE	6	9	5	8	6	5
CHIOGGIA	4	4	9	4	4	1
CONCORDIA-PORDENONE	3	2	5	5	4	10
GORIZIA	9	1	3	4	3	3
PADOVA	29	52	37	32	33	25
TRENTO	13	7	10	5	9	5
TREVISO	27	27	28	30	27	24
TRIESTE	8	7	7	4	5	4
UDINE	17	6	5	3	13	13
VENEZIA	5	15	7	6	8	14
VERONA	41	47	48	28	28	28
VICENZA	17	28	22	23	19	27
VITTORIO VENETO	5	16	8	15	7	10
altre diocesi	5	4	2	5	7	9
Totale	194	242	208	186	192	186

10c. PRIMO GRADO – Diocesi
- Cause terminate (Diocesi domicilio p. convenuta)

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	5	8	8	9	14	7
BELLUNO-FELTRE	0	5	2	4	0	2
BOLZANO-BRESSANONE	6	7	4	6	6	5
CHIOGGIA	4	6	4	4	3	1
CONCORDIA-PORDENONE	5	4	3	2	4	14
GORIZIA	13	3	2	4	4	4
PADOVA	20	43	38	29	35	24
TRENTO	9	8	9	4	10	4
TREVISO	20	38	23	29	25	25
TRIESTE	4	5	5	3	2	3
UDINE	13	4	7	5	14	12
VENEZIA	5	1	4	7	8	9
VERONA	37	35	48	23	23	20
VICENZA	16	27	16	20	19	25
VITTORIO VENETO	4	13	5	10	3	6
altre diocesi	33	35	30	27	22	25
Totale	194	242	208	186	192	186

10d. PRIMO GRADO – Diocesi
- Cause terminate (Diocesi celebrazione matrimonio)

Diocesi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ADRIA-ROVIGO	6	10	7	9	15	6
BELLUNO-FELTRE	0	5	3	5	2	4
BOLZANO-BRESSANONE	5	8	4	6	7	3
CHIOGGIA	3	4	8	5	6	1
CONCORDIA-PORDENONE	4	3	4	3	5	14
GORIZIA	11	3	3	3	3	4
PADOVA	16	43	35	28	38	22
TRENTO	7	6	11	4	7	4
TREVISO	19	24	14	26	22	25
TRIESTE	1	3	5	3	4	2
UDINE	14	4	10	4	12	11
VENEZIA	8	10	5	7	8	9
VERONA	38	41	46	25	27	23
VICENZA	16	31	20	22	16	26
VITTORIO VENETO	7	19	8	15	6	7
altre diocesi	39	28	25	21	14	25
Totale	194	242	208	186	192	186

11. PRIMO GRADO – Diocesi – Esito delle cause esaminate per l'anno 2023

Diocesi	Esaminate	Terminate	Terminate			Restano da esaminare
			Affermative	Negative	Archivate	
ADRIA-ROVIGO	12	4	4	0	0	8
BELLUNO-FELTRE	10	1	1	0	0	9
BOLZANO-BRESSANONE	11	7	7	0	0	4
CHIOGGIA	6	4	3	1	0	2
CONCORDIA-PORDENONE	7	4	3	1	0	3
GORIZIA	16	8	7	1	0	8
PADOVA	65	28	23	4	1	37
TRENTO	28	11	11	0	0	17
TREVISO	84	26	21	4	1	58
TRIESTE	15	7	6	1	0	8
UDINE	48	18	18	0	0	30
VENEZIA	23	8	8	0	0	15
VERONA	136	43	42	1	0	93
VICENZA	50	19	18	1	0	31
VITTORIO VENETO	33	6	4	2	0	27
Totale	544	194	176	16	2	350

CAUSE DI APPELLO

Anno 2023, dati analitici e comparativi

12. SECONDO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti	di cui Neg.			Rinviate a	Pendenti		di cui a	
	inizio anno	Introdotte	in 1° grado	Esamate	proc. ord.	Terminate	fine anno	proc. ord.	
2023	5	3	1	8	0	5	3	1	
2022	5	3	1	8	0	3	5	2	
2021	5	2	1	7	0	2	5	2	

13. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

Anno	Totale		Sentenze			Archiviazioni					Terminate % pro nullità
	termin.	Decreto di conferma	Aff.	Neg.	Totale S.	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione	Totale A.	
2023	5	3	1	1	2	0	0	0	0	0	80,0
2022	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0	66,7
2021	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	100,0

14. SECONDO GRADO

– Esito dei capi di nullità nelle cause terminate nel 2023

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	12	10	1	83,3
Incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	8	4	3	50,0
Totale	20	14	4	